

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
(Provincia di Palermo)

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
LO STATUTO DEI DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 30/03/04



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Schembri Gerlando)

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

Articolo 1

Oggetto o scopo del regolamento

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza delle norme di cui alla legge 27/7/2000 n.212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del Contribuente".
2. Con il presente regolamento sono disciplinati i principi generali di informativa al contribuente nell'ambito della gestione fiscale dei tributi comunali.
Le relative norme sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativo-tributaria persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di discrezionalità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli tributi comunali.

Articolo 2

Informazione del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee garanzie al fine di consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune relative alle modalità di applicazione di calcolo delle imposte e tasse, con l'utilizzo di strumenti utili a tali fini da porre a disposizione gratuita del contribuente.

Articolo 3

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli organi e gli uffici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati.
A tal fine provvedono comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
Gli atti in ogni caso sono comunicati in modo da garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Gli uffici del Comune informano il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento seppure parziale di un credito.
3. Gli uffici assumono iniziative volte a garantire che i moduli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, così che i contribuenti possano adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e per loro più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi qualora sussistano incertezze sul contenuto della dichiarazione, gli uffici devono invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

Articolo 4

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Tutti gli atti tributari emessi dal Comune devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
Se nelle motivazioni si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'Ufficio Tributi e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a) Il servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato, oltre all'individuazione del responsabile del procedimento;
 - b) L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Articolo 5

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. In caso di prestazione di fideiussione che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, il Comune è tenuto a rimborsare il costo della fideiussione stessa quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
3. Ai soli effetti tributari l'obbligo di conservazione di atti o documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
4. Fermo restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione con successivi regolamenti statali ai sensi dell'art.17, comma 2, della Legge 23.08.1988 n.400, deve essere disciplinata l'estensione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche ai tributi comunali per i quali attualmente non è previsto.

Articolo 6

Rimessione dei termini

1. Con Decreto dl Ministero delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il contribuente interessato può essere rimesso in termini, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore.
2. Con proprio Decreto il Ministro delle finanze può altresì sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali o imprevisti.

Articolo 7

Tutela dell'affidamento e della buona fede.

Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente ed Ente impositore sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richieste interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

- modificate dal Comune stesso o qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere al seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta. Non costituisce errore formale l'omissione degli obblighi imposti dalla legge a carico del contribuente.

Articolo 8

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può prospettare per iscritto all'ufficio tributi, che risponde entro controventi giorni, come intende dare applicazione a casi controversi, concernenti l'applicazione di disposizioni in tema di tributi del Comune, riferite a casi concreti e personali, quando vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Le modalità, i termini e le condizioni per l'esercizio del diritto d'interpello verranno disciplinati da apposito regolamento a cui si rinvia.

Articolo 9

Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'art.13 della Legge 212 del 27.07.2000, il Comune può nominare per l'esercizio di tali funzioni, per i tributi per cui il Comune è soggetto attivo, apposito Garante del contribuente.

Articolo 10

Contribuenti non residenti

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, l'utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazione relativamente alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

Articolo 11

Concessionari della riscossione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei concessionari, compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi.